COMUNE DI PIATEDA

Provincia di Sondrio

REGOLAMENTO PER LA ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

Approvato con deliberazione C.C. n. 30 del 11.11.2008

CAPO I

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Art. 1 - Autorizzazione paesaggistica

- 1. Sono legittimati a presentare istanza di autorizzazione paesaggistica, secondo quanto prevede l'art. 146 del D. Lgs. 42/2004, il proprietario, il possessore o il detentore del bene che si intende trasformare.
- 2. In conformità a quanto disposto dall'art.25 del Regio Decreto 3 giugno 1940, per gli interventi da eseguirsi su aree vincolate paesaggisticamente in base all'art.157 del D. Lgs. 42/2004, il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art.146 del D. Lgs. 42/2004 è, in ogni caso, preliminare all'avvio dei procedimenti edilizi.

Art. 2 - Domanda

- 1. I soggetti legittimati a presentare istanza di autorizzazione devono indicare nell'istanza medesima i seguenti elementi:
- a) generalità del richiedente, nel caso di soggetto collettivo (società, ente, condominio) è necessario anche indicare le generalità della persona fisica che rappresenta il soggetto collettivo o che, comunque, è legittimata a presentare la domanda in base allo statuto o a specifico atto deliberativo da indicare nella domanda;
- b) numero del codice fiscale del richiedente;
- c) estremi catastali e ubicazione dell'immobile oggetto dell'intervento;
- d) generalità del progettista, con indicazione dell'Ordine o del Collegio professionale di appartenenza;
- e) specificazione della natura del vincolo;
- f) segnalazione in ordine all'eventuale inserimento dell'immobile all'interno del perimetro del Parco delle Orobie Valtellinesi ovvero di altri ambienti tutelati;
- g) comunicazione degli estremi di eventuali altri provvedimenti autorizzativi ex art. 7 della L. 1497/39 oppure ex art. 32, L. 47/85, oppure di compatibilità ambientale emessi sull'immobile in questione;
- h) solo nel caso di nuova costruzione, di sopraelevazione o di ampliamento, vanno indicati gli estremi catastali dei fondi confinanti ed i proprietari, quali risultano dai pubblici registri immobiliari;
- i) indirizzo esatto, ove non coincidente con la residenza, dove comunicare o notificare gli amministrativi inerenti il procedimento.

2. La domanda deve riportare l'elenco dettagliato dei documenti e degli elaborati allegati.

Art. 3 – Documentazione

1. Per la documentazione da allegare alle istanze di autorizzazione paesaggistica si rimanda all'accordo tra Regione Lombardia e Ministero per i beni e le attività culturali, stipulato in data 4 agosto 2006 ai sensi dell'art. 3 del DPCM 12 dicembre 2005 e reperibile sul sito di *Spazio*REGIONE.

Art. 4 - Presentazione dell'istanza

- 1. L'istanza di autorizzazione paesaggistica, redatta in conformità con la vigente normativa sull'imposta di bollo, può essere presentata personalmente nei giorni e nelle ore previsti dal responsabile della struttura competente, ovvero spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla struttura competente corredata dei documenti richiamati al precedente art. 3.
- 2. In caso di presentazione personale, viene rilasciata ricevuta dell'avvenuta presentazione dell'istanza con l'indicazione del protocollo d'ingresso.
- 3. Ogni istanza deve concernere un unico procedimento abilitativo.
- 4. L'esame delle domande deve avvenire secondo l'ordine di presentazione riscontrabile in base al protocollo di ingresso della domanda stessa.

Art. 5 - Procedimento. Termini e verifiche

- 1. Il termine per il rilascio o il diniego della autorizzazione paesaggistica è di 120 giorni dalla presentazione dell'istanza e costituisce comunque atto distinto e presupposto del permesso di costruire o degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio. Tale termine può essere sospeso per una sola volta in caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti. Il termine riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione richiesta oppure fino alla data di effettuazione degli accertamenti.
- 2. Il procedimento è normato ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 come modificato dal D.Lgs. 63/2008 e verrà istruito in conformità ai prospetti "A" e "B" allegati al presente regolamento per formarne parte integrante e sostanziale.

Art. 6 – Sanzioni paesaggistiche

- 1. Le sanzioni paesaggistiche sono disciplinate dalla parte quarta del D.Lgs. 42/2004.
- 2. Alla Commissione per il paesaggio è assegnato il compito di esprimere i pareri relativi all'irrogazione delle sanzioni amministrative ed agli accertamenti di compatibilità paesaggistica ed agli accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi degli articoli 167 e 181 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni.

CAPO II

LA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

Art. 7 – Composizione

- La Commissione per il paesaggio è un organo collegiale tecnico-consultivo, composto dai seguenti soggetti:
- a) tre esperti in materia di tutela paesistico-ambientale, in possesso di comprovata esperienza professionale, risultante dal curriculum individuale ovvero acquisita mediante la partecipazione ad appositi corsi formativi, promossi o riconosciuti dalla Regione, di cui almeno uno in possesso di laurea in architettura;
- b) dal segretario di commissione nominato dal Presidente, senza diritto di voto.

In occasione della prima seduta i membri provvederanno alla nomina del Presidente di commissione.

Art. 8 - Nomina e designazione

- 1. I membri della Commissione per il Paesaggio vengono designati dalla Giunta Municipale.
- 2. In caso di sua assenza o impedimento, il Presidente può delegare un membro effettivo ad assumere la presidenza.

Art. 9 - Decadenza

- 1. La durata in carica della Commissione per il Paesaggio corrisponde a quella della Amministrazione Comunale che l'ha nominata.
- 2. Alla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Commissione per il Paesaggio si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione e comunque per non oltre sessanta giorni dalla scadenza.

Art. 10 - Casi di incompatibilità

- 1. I componenti della Commissione non possono essere contemporaneamente membri della Commissione Edilizia e/o Urbanistica. Altri casi di incompatibilità possono essere disposti da disposizioni statali e/o regionali.
- 2. Sono incompatibili con la carica di componente della Commissione per il Paesaggio i dipendenti dell'Ente competente al rilascio del provvedimento ed i soggetti partecipanti ad organi politici del medesimo Comune.

Art. 11 - Assenze dei commissari

- 1. I Commissari decadono automaticamente se risultano assenti ingiustificati per più di due riunioni consecutive della Commissione per il paesaggio.
- 2. I commissari legittimamente dichiarati decaduti, per i motivi di cui al primo comma ovvero per altri motivi, nonché i dimissionari, vengono sostituiti con nuovi commissari designati dall'organo competente.

Art. 12 - Attribuzioni della Commissione

1. La Commissione per il paesaggio esprime parere obbligatorio in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza dell'ente comunale.

Art. 13 – Modalità di valutazione ai fini della autorizzazione paesaggistica

- 1. La Commissione per il paesaggio, esprime il proprio parere sulle questioni di rilevanza paesistico-ambientale, prestando particolare attenzione alla coerenza del progetto in esame con i principi, le norme le indicazioni progettuali ed i vincoli, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio comunale.
- 2. Nell'esercizio della specifica competenza consultiva in materia paesistico-ambientale di cui al comma precedente, la Commissione fa riferimento agli atti di natura paesistica (ad. es. Piano Paesistico regionale e Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale con contenuti paesistici oppure Piano Territoriale di Coordinamento di parco con contenuti paesistici, se esistente, nonché agli ambiti comunque classificati dallo strumento urbanistico vigente di interesse storico o ambientale soggetti o meno a Piano di Recupero).

CAPO III

FUNZIONAMENTO E RIUNIONI

Art. 14 - Convocazione

- 1. La Commissione per il paesaggio si riunisce ogni volta che il Responsabile del servizio tecnico di competenza lo ritenga necessario.
- 2. La convocazione avviene di norma con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con nota da inviarsi tramite fax o posta elettronica.
- 3. Al fine di garantire ai commissari la conoscenza dei progetti inseriti all'ordine del giorno è loro messa a disposizione la visione di tutta la documentazione relativa ai progetti posti in discussione.

Art. 15 – Ordine del giorno

- 1. Il Responsabile del Servizio dirama l'ordine del giorno almeno 5 giorni prima della data della seduta.
- 2. I progetti sono iscritti all'ordine del giorno sulla base della data di presentazione dei progetti medesimi o di loro integrazioni al protocollo comunale.

Art. 16 – Validità delle sedute e delle decisioni

- 1. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di almeno due componenti della commissione.
- 2. Per la validità delle decisioni è richiesta la maggioranza dei voti espressi dai commissari presenti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 17 – Pubblicità delle sedute

- 1. Le riunioni della Commissione per il paesaggio non sono pubbliche. Ai fini di una migliore comprensione delle soluzioni proposte, il Presidente potrà ammettere, ove lo ritenga opportuno ovvero nel caso la maggioranza dei commissari lo richieda, il progettista, limitatamente all'illustrazione del progetto, che non potrà comunque presenziare alla successiva attività di esame e di espressione del parere.
- 2. A fronte di problematiche particolarmente complesse il Presidente potrà altresì convocare, per essere sentiti, tecnici esperti delle specifiche materie.

Art. 18 – Verbalizzazione

- 1. Le funzioni di segretario di commissione sono svolte da un impiegato dipendente del Comune espressamente nominato dal Presidente di Commissione.
- 2. Il segretario della Commissione provvede alla redazione dei verbali delle adunanze della Commissione stessa e alla loro raccolta ed archiviazione; i verbali devono essere sottoscritti dal Presidente ovvero dal Vicepresidente, dal segretario e da tutti i membri presenti.

Art. 19 - Sopralluogo

- 1. E' data facoltà alla Commissione per il Paesaggio di eseguire sopralluoghi qualora ritenuti utili per l'espressione del parere.
- 2. In casi eccezionali la Commissione può delegare alcuni membri all'esperimento del sopralluogo.

Art. 20 - Partecipazione a conferenza dei servizi

1. In caso di rilascio di autorizzazioni paesaggistiche in sede di conferenza dei servizi, il servizio competente al rilascio acquisisce preventivamente in tempo utile il parere obbligatorio emesso dalla commissione per il paesaggio.

CAPO IV

ONERI FINANZIARI

Art. 21 - Indennità

1. Ai sensi del comma 3 dell'art. 183 del D.Lgs. 42/2004, la partecipazione alla Commissione per il paesaggio si intende a titolo gratuito e comunque dalla stessa non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (bilancio comunale).